

TEMI D'ATTUALITÀ

MARTINA TAGLIONE

Brevi considerazioni sull'ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017

Con l'ordinanza n. 24 del 2017, la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio di costituzionalità e disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per ottenere chiarimenti e precisazioni circa la portata della sentenza Taricco¹, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra le Corti.

Si è esclusa - almeno per ora - l'azionabilità dei controlimiti, al fine di coinvolgere nella soluzione del delicato problema la Corte di giustizia, interprete ultimo del diritto dell'Unione e, anche, dei suoi precedenti giurisprudenziali.

Il compito demandato alla Corte di Giustizia si prospetta quanto mai delicato, in quanto la Corte costituzionale, pur dichiarando di rispettare la regola posta dalla sentenza Taricco e di riconoscere il primato del diritto dell'Unione, chiede in sostanza al giudice europeo di ridimensionare la portata applicativa di tale decisione, riconoscendo la rilevanza, o meglio la prevalenza, dei principi supremi della nostra Costituzione rispetto al diritto dell'Unione europea.

Questa soluzione, secondo la Consulta, sembrerebbe essere la sola idonea ad evitare il conflitto e, conseguentemente, il ricorso allo strumento dei controlimiti.

Come noto, nella ormai celeberrima sentenza Taricco, il giudice europeo ha concluso che la disciplina italiana della prescrizione, nella parte in cui impone che il suo termine non possa essere esteso, pur in presenza di atti interruttivi, oltre un quarto della durata iniziale, è incompatibile con entrambe le prescrizioni codificate all'art. 325 TFUE².

¹ Corte di Giust. EU, Grande Sez., 8 settembre 2015, causa C-105/14 Taricco c. Italia.

Sul tema si segnalano i primi commenti CIVELLO, *La Consulta adita sul caso "Taricco", adisce la Corte di Giustizia: orientamenti e disorientamenti nel c.d. "dialogo fra le corti"*, in questa Rivista online; CUPELLI, *La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia*, in www.penalecontemporaneo.it; AMALFITANO, *La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di Giustizia: qualche breve riflessione a caldo*, in Euroius.it. DI FLORIO, *Sul rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. operato dalla Corte costituzionale: un commento "a caldo"*, in questa Rivista online.

Tra i numerosi commenti apparsi all'ormai celebre sentenza "Taricco" sulle principali riviste giuridiche, v. MANNA, *Il difficile dialogo fra Corti Europee e Corti Nazionali nel diritto penale: analisi di due casi problematici (Taricco e Contrada)*, in questa Rivista; NEGRI, *Il dito della irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza Corte di Giustizia UE, Taricco*, *ivi*.

² Così l'art. 325 TFUE, ai parr. 1 e 2: "1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a

Ciò in quanto non consente una lotta efficace contro le frodi al bilancio dell'Unione, in ragione della facilità con cui si giunge al decorso della prescrizione per reati la cui repressione presuppone complessi accertamenti di fatto (par. 1); non assicura un eguale trattamento rispetto alle frodi contro le imposte nazionali (par. 2), in quanto per l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi il regime del tetto massimo, pure in presenza di atti interruttivi, non si applica.

Muovendo da queste premesse, la Corte di Giustizia ha aperto la strada ad una disapplicazione immediata degli artt. 160 e 161 c.p., in forza del principio del primato del diritto Ue e, in particolare, dell'art 325 TUE, che impegna gli Stati a lottare contro le attività illecite per gli interessi finanziari dell'Ue con misure dissuasive ed effettive.

Con l'importante conseguenza che il giudice penale sarebbe chiamato a disapplicare la norma nazionale sulla prescrizione, “nella misura in cui da tali disposizioni nazionali discenda l'impossibilità per l'ordinamento italiano di perseguire e punire un numero considerevole di frodi gravi contro il bilancio dell'Unione, segnatamente in materia di IVA, e, comunque, nella misura in cui dall'applicazione di tali disposizioni discenda una diversità di trattamento tra la repressione delle frodi contro l'erario italiano e gli interessi finanziari dell'UE³” e, pertanto, a condannare l'imputato ritenuto colpevole nonostante l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.

Senza voler ripercorrere l'intera questione, già oggetto di numerosi approfondimenti, in questa sede si intende analizzare brevemente l'ordinanza della Consulta, che, lungi dal mettere in discussione il primato del diritto eurolunitario, quale pilastro fondamentale dell'integrazione europea, tende ad una soluzione di compromesso che sia, tuttavia, rispettosa delle garanzie di rango costituzionale in materia penale, nell'accezione loro riconosciuta nell'ordinamento nazionale.

Il ragionamento della Consulta muove da una fondamentale, quanto prevedibile, premessa: quella della natura “sostanziale” della prescrizione.

In linea con i propri precedenti, la Corte costituzionale non ha ritenuto di rivedere la propria consolidata giurisprudenza ma, anzi, si è ben vista dal qua-

norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari”.

³ Sentenza Taricco, cit.,

lificare l'istituto *de quo* in termini meramente processuali, con le relative conseguenze in termini di garanzie.

D'altronde, "chiudere la partita" con un clamoroso *revirement* della Consulta sulla natura sostanziale della prescrizione sembrava poco probabile, anche se ciò avrebbe costituito, forse, la strada più facile per uscire dall'*empasse* Taricco.

La Corte, invece, ribadisce con forza che si tratta "un istituto che incide sulla punibilità della persona", il cui regime legale, come tale è "soggetto al principio della legalità in materia penale, espresso dall'art 25, secondo co., Cost."

Il Giudice costituzionale sottolinea come ogni Stato membro sia libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità alla proprie tradizioni costituzionali, senza che si possa immaginare alcuna esigenza di uniformità al riguardo.

In ragione di ciò, vi sono alcuni Stati membri che muovono da una concezione processuale della prescrizione, alla quale la sentenza Taricco mostra evidentemente di aderire, ed altri, tra cui l'Italia e la Spagna, che accolgono una concezione sostanziale dello stesso istituto, con la conseguenza che la disciplina della prescrizione è coperta dal principio di legalità e dai suoi corollari.

Sulla base di questa premessa, il regime della prescrizione non può essere sottratto, in radice, alla garanzia costituzionale espressa dal principio di legalità (sub specie di riserva di legge e di irretroattività della legge penale sfavorevole, nella cui portata applicativa non rientrerebbero solo le norme incriminatrici e quelle sanzionatorie).

Pertanto, la Corte costituzionale procede a vagliare l'interpretazione fornita all'art 325 TFUE dalla Corte di Giustizia alla luce dei parametri espressi, a livello costituzionale, dall'art. 25, co. 2, Cost. e, a livello sovranazionale, dall'art. 7 CEDU e dall'art. 49 della Carta di Nizza.

Come noto, secondo i giudici remittenti⁴ l'obbligo di disapplicazione degli art. 160, ultimo co., e 161, secondo co., c.p. - discendente dall'interpretazione che dell'art 325 TFUE ha fornito la Corte di Giustizia - non sarebbe compatibile con il principio di legalità in materia penale. In particolare, con i corollari della riserva di legge, di irretroattività della norma penale sfavorevole nonché di determinatezza (nella duplice accezione di certezza del diritto e di tassatività).

Focalizzando la propria attenzione sul requisito della determinatezza, che deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale (tra le quali, come det-

⁴ Si tratta delle note ordinanze della Corte d'Appello di Milano, 18 settembre 2015; Cass., Sez. III, 30 marzo 2016, e 31 marzo 2016.

to, rientrano quelle che disciplinano il regime della prescrizione), la Consulta esclude che la soluzione Taricco soddisfi pienamente gli standard di chiarezza e precisione imposti da tale irrinunciabile principio del diritto penale costituzionale.

Richiamando una propria precedente pronuncia⁵, il giudice costituzionale evidenzia come sia necessario che “la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena e, nel caso qui a giudizio, entro quale limite-temporale, permetta una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore percettivo”.

E ciò sia per consentire al soggetto agente di comprendere le conseguenze della propria condotta sul piano penale, in modo da programmare la propria esistenza al riparo da ingiustificati rischi penali, sia per escludere l'arbitrio interpretativo del giudice.

Ad avviso della Corte, invece, tali esigenze non sarebbero adeguatamente soddisfatte.

Con riferimento al primo profilo, infatti, si esclude che, al momento della commissione del fatto, l'imputato potesse ragionevolmente prevedere l'esito interpretativo cui sarebbe giunta la Corte di Giustizia e che, in altre parole, l'art. 325 TFUE avrebbe imposto al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo co. e 161, secondo co., c.p.

Con riferimento al secondo profilo, la Corte sembra condividere i dubbi sollevati dai giudici remittenti circa il *vulnus* al principio di tassatività, oltre che al principio della riserva di legge, nella parte in cui l'art. 325 TFUE, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, attribuisce al giudice valutazioni che, in ultima analisi, appaiono di politica criminale.

A ben vedere, le perplessità legate al ruolo del giudice - “destinatario di un inaudito potere di valutazione dell'adeguatezza del meccanismo prescrizione-le”⁶ - e all'evanescenza dei presupposti operativi della disapplicazione degli artt. 160 e 161 c. p. erano state espresse, prima dell'ordinanza in esame, anche da quei penalisti che più si sono impegnati nella difesa della sentenza Taricco, i quali hanno riconosciuto che nel *dictum* della Corte UE, “i rapporti

⁵ Corte cost., n. 5 del 2004.

⁶Al riguardo, si segnalano le riflessioni svolte dalla Suprema Corte (Cass., Sez. III, 30 marzo 2016, p. 42) la quale osserva come “la sentenza Taricco finisca per assegnare all'ordine giudiziario un potere normativo riservato al legislatore, con ciò determinando una violazione del principio fondamentale - posto a fondamento dello stesso costituzionalismo moderno, almeno a partire dall'Illuminismo - della separazione dei poteri, comportando una sovrapposizione del ‘giudiziario’ al ‘legislativo’, e l'attribuzione alla giurisdizione di una funzione normativa in materia penale palesemente inosservante del precetto che impone che il giudice sia soggetto ‘soltanto alla legge’ (art. 101 Cost.).

tra legge e giudice comune vengono alterati a tal punto da consegnare a quest'ultimo una valutazione di merito sull'adeguatezza della prima⁷.

Si era evidenziato da più parti come la disapplicazione delle norme nazionali sulla prescrizione risulterebbe ancorata a presupposti vaghi e indeterminati, finendo per affidare ai giudici nazionali una valutazione che rischia di rivelarsi, in un ambito delicato come quello penale, assai scivolosa.

Ciò che desta particolari problemi, secondo la Consulta, sarebbe uno dei presupposti concreti della disapplicazione, e cioè il requisito del numero considerevole dei casi, che pare demandare al giudice nazionale la verifica circa l'esistenza di un problema di ordine sistemico, probabilmente in base a dati statistici.

Come è evidente, si tratta di un compito valutativo molto delicato, basato su presupposti evanescenti, che si traduce nella violazione del principio di separazione dei poteri e della riserva di legge.

Non si può allora consentire, secondo la Consulta, che "il diritto dell'Unione fissi un obiettivo di risultato al giudice penale e che, in difetto di una normativa che predefinisca analiticamente casi e condizioni, quest'ultimo sia tenuto a raggiungerlo con qualunque mezzo rinvenuto nell'ordinamento".

D'altronde, una tale conclusione – in virtù della quale si consentirebbe al giudice di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi in quali limiti ciò possa avvenire – non sarebbe coerente neanche con l'art. 49 della Carta di Nizza, sotto il profilo della carente determinatezza della norma europea.

Dopo aver evidenziato gli specifici profili di incompatibilità esistenti tra la regola enucleata dall'art 325 TFUE e i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione, la Consulta si chiede se la Corte di Giustizia abbia ritenuto che il giudice nazionale debba conformarsi alla stessa anche quando essa configga con un principio cardine dell'ordinamento italiano.

Nel porsi questo fondamentale quesito, la Corte costituzionale invoca il principio di leale collaborazione, e la sua operatività in senso non solo ascendente ma anche discendente, in virtù del quale il giudice europeo sarebbe tenuto a rispettare e a preservare le identità nazionali di ciascuno Stato membro, le quali possono tradursi anche in livelli di protezione più ampi del principio di

⁷ L'espressione è di CONSULICH, *La prescrizione della legalità. Il rapporto tra diritto penale tributario e diritto dell'Unione europea dopo la sentenza della Corte di giustizia sul caso Taricco*, in *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 2016.

Una riflessione più ampia su questo tema è stata rilanciata, con riferimento a un istituto specifico, da F.BASILE, *L'enorme potere delle circostanze sul reato e l'enorme potere dei giudici sulle circostanze*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 2015, 174.

legalità rispetto all'estensione riconosciuta nello spazio giuridico europeo (tale da abbracciare al suo interno anche l'istituto della prescrizione).

La Corte richiama il principio del primato dell'Unione e chiarisce come questo non possa mai tradursi in una rinuncia dello Stato membro ai principi supremi del suo ordine costituzionale (nel caso di specie, al principio di legalità, come inteso a livello nazionale).

Se il riconoscimento del primato dell'Unione, infatti, è ormai un dato del tutto pacifico, ai sensi dell'art. 11 Cost., si chiarisce come condizione della sua applicazione sia l'osservanza di quel nocciolo duro costituito dai principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona, con riferimento ai quali non potrebbe immaginarsi alcuna cessione di sovranità.

Naturalmente, prosegue la Consulta, non potrebbe essere la Corte di Giustizia, nel momento in cui specifica il significato del diritto dell'Unione ai fini di un'uniforme applicazione, a dover valutare nel dettaglio se una tale interpretazione sia o meno compatibile con l'identità costituzionale di ciascuno Stato membro.

Tale verifica spetterebbe alle autorità nazionali e, nell'ordinamento italiano, proprio alla Corte costituzionale, chiamata ad impedire l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria ad un principio costituzionale supremo (quale, nel caso di specie, il principio di legalità in materia penale).

In virtù di queste considerazioni, la Consulta fornisce la propria interpretazione, costituzionalmente orientata, della regola espressa nella pronuncia Taricco, della cui bontà chiede conferma alla Corte di Giustizia.

Secondo i giudici costituzionali, con tale sentenza la Corte di Giustizia si sarebbe limitata ad affermare l'applicabilità della regola tratta dall'art. 325 del TFUE solo se compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro, demandando il vaglio di siffatta compatibilità agli organi nazionali competenti. Pertanto, la regola tratta dall'art. 325 TFUE sarebbe implicitamente integrata da una riserva di compatibilità con l'identità costituzionale dello Stato membro, con la conseguenza che essa - e il relativo obbligo di disapplicazione - sarebbe destinata a trovare applicazione solo se compatibile con i principi supremi del nostro ordine costituzionale. E cioè, con i famosi controlimiti.

La Corte costituzionale, quindi, pur aprendosi, almeno formalmente, al dialogo chiede, in buona sostanza, alla Corte di Giustizia di riconoscere il controlimite e la sua operatività in deroga al principio del primato.

Nel ragionamento della Consulta, peraltro, siffatto riconoscimento non implicherebbe alcuna deroga alla primazia del diritto Ue, in virtù delle differenze tra il caso in esame e il noto caso Melloni.

In quell'occasione si era presentata una questione analoga a Taricco e prospettata, parimenti, la possibilità per la Spagna di rifiutare l'esecuzione degli obblighi discendenti dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo per evitare di violare il diritto a un processo equo, così come definito dal proprio ordinamento interno (che garantisce a tale diritto un maggior livello di tutela rispetto a quello riconosciuto in sede europea).

Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici di Lussemburgo erano stati molto chiari nel ribadire che “nella misura in cui il diritto UE rispetta i diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, lo Stato membro non può rifiutare di adempiere gli obblighi che ne derivano, nemmeno nell'ipotesi in cui tali obblighi risultino in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dal proprio ordinamento costituzionale⁸.

Nessuno Stato membro potrebbe legittimamente rifiutarsi di eseguire i propri obblighi europei, adducendo che tale esecuzione comporterebbe a sua volta la violazione dei diritti fondamentali, così come riconosciuti nel proprio ordinamento.

Muovendo da queste premesse, la Corte di Giustizia censurò con forza l'eventuale apposizione di un “controlimite”, anche se derivante dall'esigenza di preservare il maggior livello di tutela dei diritti a un processo equo garantito dall'ordinamento spagnolo.

La nostra Corte costituzionale, al di là delle evidenti affinità, chiarisce la differenze tra la vicenda Melloni e quella in esame, con la conseguenza che le considerazioni svolte dal giudice europeo con riferimento alla prima non sarebbero sovrapponibili alla vicenda Taricco.

In Melloni, la possibile integrazione delle condizioni all'esecuzione di un mandato di arresto europeo, sulla base delle previsioni della Costituzione di uno Stato membro, venne negata perché avrebbe implicato, secondo i giudici di Lussemburgo, il blocco del funzionamento del meccanismo di cooperazione previsto dalla decisione quadro⁹, pregiudicando il primato, l'effettività e l'unità del diritto dell'Unione.

Diversamente dal caso Melloni, nel caso in esame “il primato del diritto dell'Unione non è posto in discussione, perché [...] non è in questione la regola enunciata dalla sentenza [...] Taricco, e desunta dall'art. 325 del TFUE,

⁸ Corte Giust. EU, 26 febbraio 2013, C- 399/11, Melloni.

⁹ Decisione quadro 26 febbraio 2009, n. 2009/299/GAI.

ma solo l'esistenza di un impedimento di ordine costituzionale alla sua applicazione diretta da parte del giudice. Questo impedimento non dipende dalla contrapposizione di una norma nazionale alle regole dell'Unione ma solo dalla circostanza, esterna all'ordinamento europeo, che la prescrizione in Italia appartiene al diritto penale sostanziale, e soggiace perciò al principio di legalità in materia penale. Appare perciò proporzionato che l'Unione rispetti il più elevato livello di protezione accordato dalla Costituzione italiana agli imputati, visto che con ciò non viene sacrificato il primato del suo diritto".

Si tratta di una conclusione che, per quanto lineare, non sembra del tutto convincente, soprattutto nella parte in cui mostra di non considerare che il legislatore nazionale è comunque tenuto al rispetto del primato dell'Unione anche quando opera nell'esercizio di una competenza a lui riservata in linea di principio (come nel caso di specie, in sede di definizione della natura dell'istituto della prescrizione).

La Consulta chiede così conferma di tali premesse alla Corte di giustizia, perché se la menzionata interpretazione dell'art. 325 TFUE e della sentenza Taricco fosse corretta, cesserebbe ogni ragione di contrasto e la questione di legittimità costituzionale sarebbe rigettata.

Ma laddove il giudice europeo rispondesse ai quesiti pregiudiziali in modo da acutizzare il conflitto, confermando l'obbligo di disapplicazione nonostante il contrasto con i principi costituzionali, l'operatività dei controlli sarebbe, a questo punto, inesorabile.

Soluzione, quest'ultima, che aprirebbe la strada a scenari preoccupanti, che vedrebbero il nostro Paese protagonista di uno scontro diretto con la Corte di Giustizia, con conseguenze politiche non di poco conto, in una fase delicata per il processo di integrazione europea quale quella che viviamo.

Si tratta di un interrogativo importante al quale dovrà dare una risposta la Corte di Giustizia, chiamata a confrontarsi, ancora una volta, con le tensioni di un sistema multilivello e con l'urgenza, stavolta improrogabile, di fare chiarezza sul difficile rapporto tra le ragioni di tutela dei principi supremi e primazia del diritto Ue.

Non resta che attendere, allora, la decisione del giudice europeo, la quale giungerà in tempi relativamente brevi, ove venga accolta la richiesta di fare applicazione del procedimento accelerato, di cui all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia.

Tale richiesta è stata infatti motivata in virtù del "grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione, incertezza che riguarda processi penali pendenti e che è urgente rimuovere quanto prima".

Volendo tentare un giudizio prognostico, pare difficile immaginare che la Corte di Giustizia sposi la tesi della nostra Corte Costituzionale secondo cui la sopra delineata interpretazione dell'art. 325 TFUE e della sentenza Taricco "non compromette le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell'Unione e si propone pertanto come soluzione conforme al principio di leale cooperazione e di proporzionalità", con buona pace del processo di integrazione europea.

Una conferma in tal senso potrebbe costituire un precedente importante, in relazione al rischio, tutt'altro che teorico, che anche altri Stati membri possano rifiutarsi, a questo punto legittimamente, di eseguire i propri obblighi europei, adducendo che tale esecuzione comporterebbe a sua volta la violazione dei diritti fondamentali, così come riconosciuti nel proprio ordinamento.

In tal modo, la rispolverata categoria dei controlimiti finirebbe per trasformarsi in un pericoloso strumento di appello su tutte le sentenze della Corte di Giustizia, e questo non sarebbe tollerabile nell'ottica dell'integrazione europea.

È auspicabile, comunque, che il giudice europeo cerchi una soluzione quanto più conciliativa, che potrebbe passare, magari, attraverso una nuova interpretazione del principio di legalità ex art 49 della Carta di Nizza e della sua estensione.

Nell'ottica di un dialogo costruttivo tra le Corti, e in virtù del principio di leale collaborazione, la Corte di giustizia potrebbe inaugurare una nuova e più lata interpretazione dell'art 49 della Carta di Nizza, tale da includere al suo interno anche l'istituto della prescrizione, configurando il principio di legalità, nell'estensione riconosciutagli dall'ordinamento italiano, quale principio generale di diritto dell'Unione.

La Corte di giustizia potrebbe così ritenere prevalente il principio di legalità, nella nuova accezione appena delineata, rispetto all'esigenza di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con la conseguenza che il bilanciamento tra interesse perseguito dall'art. 325 TFUE e principio di cui all'art. 49 Carta si risolverebbe a favore di quest'ultimo.

Certo è che si tratterebbe di una netta inversione di marcia rispetto alla soluzione prospettata nella pronuncia Taricco che, per quanto auspicabile, non sembra così scontata.

Da parte sua, la nostra Corte Costituzionale non ha mostrato, neanche in minima parte, di impegnarsi in una rimediazione, se non in un ridimensionamento, del concetto dei controlimiti.

Non si deve dimenticare, infatti, che l'ideazione di tale strumento, da parte delle corti costituzionali italiana e tedesca, al fine di garantire l'inviolabilità del

cuore delle rispettive costituzioni da parte del diritto comunitario, aveva una sua ragion d'essere nelle fasi iniziali del processo di integrazione.

Come sottolineato dalla Corte di cassazione in una pronuncia recente in materia di aiuti di stato, tale strumento sembra porsi, oggi, “in aperta contraddizione con il concetto stesso di integrazione anche in virtù dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia - che ha fornito prove sufficienti di tutela dei diritti fondamentali - e del richiamo alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea da parte dell'art 6.3 TUE, avente valore vincolante anche nei confronti delle istituzioni Europee, al punto che il conflitto tra diritto comunitario e diritto statale non sembra oggi più concepibile in uno spazio giuridico Europeo veramente integrato”¹⁰.

Inoltre, se si volge uno sguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di controlimiti¹¹, ci si accorge che è la stessa Corte costituzionale ad aver ridimensionato, in passato, la possibilità di una loro opposizione indiscriminata.

Per esempio, in materia di diritto alla tutela giurisdizionale *ex art 24 Cost.*, stabilmente considerato dalla Corte come un principio supremo, e sulla base del quale ha pronunciato le sue due uniche sentenze di accoglimento per violazione dei controlimiti (non in ambito comunitario), la Consulta ha chiarito che solo il nucleo essenziale di tale diritto è da considerarsi controlimite.

Infatti, “il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al dichiarato livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale” e “tale qualifica non può certo estendersi ai vari istituti in cui esso concretamente si estrinseca e secondo le mutevoli esigenze storicamente si atteggia”.

Ciò che avrebbe meritato una riflessione, forse, è proprio questo: siamo sicuri che qui la posta in gioco sia davvero un *vulnus* inaccettabile al principio di legalità in materia penale?

Possibile che nel sistema eurolunitario cui abbiamo deciso di aderire, qualsiasi lesione di uno dei principi fondamentali nazionali possa essere invocata come controlimite e fungere così da velata resistenza degli Stati al processo di integrazione europea?

O, piuttosto, la teorica dei controlimiti è pensata a tutela solo di quel nucleo minimo ed essenziale di principi fondamentali del nostro ordinamento costi-

¹⁰Cass., Sez. V, 1 giugno 2012, sentenza n. 8817.

¹¹Corte cost., sent. nn. 18 del 1982 e 238 del 2014. Queste due pronunce sono state rese in riferimento ad altri ambiti (la prima in materia conflitti tra diritto interno e diritto concordatario, la seconda in materia di conflitti tra diritto interno e diritto internazionale consuetudinario). Nonostante la diversità dei contesti in cui tali pronunce sono state rese, ciò non ostacola l'esportazione di quegli argomenti al caso in esame, che tratta di rapporti tra diritto interno e diritto dell'UE, in quanto la Corte ha chiarito con la sentenza n. 238 del 2014 che la nozione di “controlimiti” è unitaria.

tuzionale al quale, tutto sommato, non sembra riconducibile il diritto dell'imputato di non veder allungati i termini per la prescrizione?

Ed allora, a questo punto c'è da chiedersi se davvero la sentenza Taricco mini al cuore del principio di legalità o se, piuttosto, lo stesso consista "solo" nel diritto di ciascuno di predeterminarsi rispetto al rischio penale della propria condotta, di conoscere preventivamente, al momento della commissione del fatto, a quali conseguenze andrà incontro.

La Corte costituzionale nell'ordinanza in esame ha mostrato di non essere disposta a rinunciare all'idea dei 'controlimiti' come baluardi a tutela dei diritti fondamentali nell'estensione loro attribuita dalla Costituzione nazionale, anche a costo, forse, di aprire la strada ad uno scontro diretto con la Corte di Giustizia.

Ma siamo davvero di fronte ad un'ipotesi estrema in cui la strada della conciliazione tra diverse concezioni del principio di legalità è irreversibilmente preclusa e quella dei controlimiti ormai segnata?

Nell'attesa che la Corte di Giustizia torni a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 325 TFUE, non rimane che sperare che il legislatore recepisca la lezione impartita dai giudici di Lussemburgo e non rimandi ulteriormente il momento per intervenire nuovamente sulla prescrizione, smantellando quello stato di sostanziale impunità che si registra in alcuni settori, nei quali, purtroppo, il sistema penale è incapace di svolgere la sua funzione.